

COMUNE DI ROVERCHIARA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI OGGETTO: PARERE SULLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024 - 2026.

Il sottoscritto dott. Andrea Ambrosini, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 6 del 28/03/2023;

Ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di delibera di Giunta del Comune di Roverchiara di cui all'oggetto;

Esaminata la sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e la documentazione allegata, fornita dal Responsabile del servizio finanziario;

Visti:

- l'articolo 91, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, ai sensi del quale "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";
- l'articolo 6 del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'articolo 4
- del decreto legislativo numero 75 del 25 maggio 2017;
- l'articolo 33 del decreto legge numero 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, numero 58, come modificato dal comma 853 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, numero 160, il quale prevede che il calcolo delle capacità assunzionali dei comuni si basi sui dati di bilancio, nel limite di una percentuale soglia data dal rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, come rilevata nell'ultimo rendiconto approvato, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
- la circolare esplicativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, del 13 maggio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 226 dell'11 settembre 2020 che fornisce chiarimenti sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, attuativo del sopra citato articolo 33, comma 2, del decreto legge numero 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge numero 58/2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;
- l'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;
- l'articolo 9, comma 8 (comma 28) del D.L. 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale;
- l'articolo 19, comma 8, della legge numero 448/2001 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021,



- n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il decreto n.132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, pubblicato sulla
- G.U. Serie Generale n. 209 del 07.09.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti;
- l'impostazione del PIAO che contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

RILEVATO CHE

- le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comunicazione dei contenuti dei piani al Dipartimento della funzione pubblica entro trenta giorni);
- l'ente ha inserito il piano triennale del fabbisogno del personale, in coerenza con le citate disposizioni legislative, nella nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2024 – 2026, approvata con delibera di C.C. n. 32 del 19/12/2023;

VERIFICATO

- che sono rispettati i limiti posti dalla normativa vigente e che il Comune di Roverchiara si colloca nella fascia più bassa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, ovvero tra i Comuni il cui rapporto tra spesa di personale e le entrate correnti risulta inferiore al 27,60%;

Enti con rapporto inferiore al primo valore soglia (art. 4 e 5)		Consuntivo 2022	Previsione 2024
Incremento potenziale della spesa (art. 4, c. 2, D.M. 17/03/2020)		176.186,76	118.633,53
Incremento di spesa per l'anno 2020	Incremento percentuale (art. 5, c. 1 e Tab. 1)	28,00%	30,00%
	Incremento percentuale (art. 5, c. 1 e Tab. 1)	108.026,78	115.742,98
	Facoltà assunzionali residue (art. 2, c. 2)	76.557,58	76.557,58
	Totale incremento di spesa	108.026,78	115.742,98
	Limite di incremento massimo della spesa di personale	108.026,78	115.742,98
	Limite di spesa	493.836,72	501.552,92
	Spesa di personale	410.426,04	496.751,00
	Rispetto del limite	rispettato	rispettato

- che sono rispettati i limiti posto del tetto alla spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006:

LIMITE DELLA SPESA DI PERSONALE ART. 1, C. 557, L. 296/2006	Consuntivo 2019	Previsione 2024
Limite di spesa 2011-2012-2013	498.166,61	
Spesa del personale ex art. 1, c. 557, L. 296/2006		464.635,42
Assunzioni finanziate ex artt. 4 e 5 D.M. 17/03/2020		
Spesa del personale ex art. 1, c. 557, L. 296/2006 netta		464.635,42
		rispettato

- che sono rispettati i limiti di spesa per il lavoro flessibile:

LIMITE DELLA SPESA PER I RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE ART. 9, C. 28, D.L. 78/2010	Consuntivo 2009	Previsione 2024
Limite di spesa rispetto a quello sostenuto nell'anno 2009	15.544,50	7.089,74
	rispettato	rispettato

- che è stata verificata l'assenza di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2 del d.lgs.165/2001;
- che il Comune di Roverchiara si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti con pari profili e ad invarianza di spesa. solo qualora si verificassero cessazioni di personale l'Ente

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 che verrà approvato con deliberazione della Giunta comunale, certificando il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

IL REVISORE DEI CONTI
Ambrosini dott. Andrea



